

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1593**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore PETERLINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2007**

---

Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica, per trasferimento di residenza, dei soggiornanti in istituti di ricovero o di cura

---

ONOREVOLI SENATORI. - Molte persone anziane e disabili, prive di nucleo familiare o la cui famiglia non sia più in grado di provvedere a cure e assistenza adeguate, si recano sovente presso strutture di accoglienza, che possono essere istituti di cura, case di riposo o residenze sanitarie assistenziali (RSA). Per tali categorie di persone si pone spesso il problema relativo al mantenimento o meno della propria residenza, qualora le strutture di accoglienza siano ubicate in altri comuni.

La normativa attuale prevede che, se si tratta di istituto di cura, l'accoglienza non determina, né a richiesta dell'interessato, né d'ufficio, alcun trasferimento di residenza, se non decorsi due anni dall'allontanamento dell'abitazione ordinaria (articolo 8, lettera b), del decreto del Presidente della Repub-

blica 30 maggio 1989, n. 223), mentre se si tratta di una RSA, di una casa di riposo e simili, il trasferimento va fatto presso la struttura in cui la persona è accolta.

L'iscrizione anagrafica in altro comune per trasferimento di residenza determina notevoli problemi, sia per i comuni sia per i cittadini. Per esempio la perdita della tomba o del loculo nel cimitero; la perdita, per il comune, della quota *pro-capite*, nonostante esso debba coprire parte delle spese per le persone che soggiornano nelle strutture citate, e così via.

Pertanto, il presente disegno di legge prevede che tutti coloro che soggiornano in istituti di ricovero o di cura di qualsiasi natura possano mantenere la propria residenza, anche se tale soggiorno si dovesse protrarre per oltre due anni.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. Le persone soggiornanti in istituti di ricovero o cura di qualsiasi natura, ubicati in comuni diversi da quelli di residenza, possono conservare la residenza nel comune di provenienza, anche se è decorso il termine di due anni dal giorno dell'allontanamento dal comune d'iscrizione anagrafica.

